

IVA

Anche i tickets restaurant devono essere trasmessi telematicamente

di Davide Albonico

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 394/2019](#), l'Agenzia delle entrate è intervenuta in seguito ad uno specifico interpello con il quale l'istante intende conoscere il parere dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla procedura adottata concernente la **vendita di biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici (autobus) e ai tickets restaurant accettati dai propri clienti.**

Nel caso in oggetto, la società istante, che esercita attività di bar e pasticceria, si è dotata, a partire dal 1° luglio 2019, di un **registratore di cassa telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi**, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000.

In particolare, l'istante specifica che il **registratore di cassa conteggia anche l'importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini Iva**, nonostante gli stessi siano oggetto di apposita fatturazione periodica e successiva alla ditta fornitrice.

Così facendo, è del tutto evidente che si **verrebbe a creare pericolosa una duplicazione dei ricavi e dell'Iva a debito**.

Quanto invece ai **biglietti** dell'autobus, l'istante chiarisce che tali vendite sono **certificate dal documento commerciale** e che il proprio registratore di cassa **memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione Iva**, nonostante allo stesso rivenditore spetti il solo **aggio**, per il quale viene **emessa fattura** nei confronti dell'esercente l'attività di trasporto dietro apposito conteggio dei titoli venduti.

A parere dell'istante tanto la vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus quanto i **tickets restaurant non dovrebbero essere ricompresi tra i corrispettivi trasmessi all'Agenzia**.

L'Agenzia delle entrate ricorda, in primo luogo, che **i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri** mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (ex [articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), eccezion fatta per le operazioni esonerate con il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10.05.2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019.

Dalle specifiche tecniche indicate nel successivo [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016](#), così come modificato dal [provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019](#), con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, emerge come, ugualmente ai **corrispettivi non riscossi**, anche **gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi saranno oggetto di successiva fatturazione.**

Difatti, tali importi saranno indicati nel **campo “Ammontare” nel tracciato del file XML**, relativo al totale giornaliero e comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante *ticket restaurant*, e dovranno essere evidenziati nelle voci **“Pagamento non riscosso” e “Importo pagato”** del documento commerciale.

L’Agenzia specifica poi che e? **solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza l’esigibilità dell’Iva** (ex [articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)) e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo.

I disallineamenti tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente, che si creeranno con tale procedura, dovranno essere risolti tenuto presente il principio suesposto.

Quello che conta **ai fini della liquidazione del tributo è il pagamento ovvero, se precedente, l’emissione della fattura.**

Ciò detto, sorge però il legittimo dubbio di come sia possibile che l’Agenzia delle entrate possa “tener conto di tale disallineamento”, posto che, almeno fino al 31 dicembre 2019, **l’amministrazione non potrà fare alcun controllo per evitare l’automatica duplicazione dell’Iva.**

Una possibile soluzione, peraltro già adottata in questi ultimi anni, potrebbe essere quella di **annotare sui registri Iva esclusivamente la fattura**, essendo essa la sola rilevante ai fini Iva e reddituali, limitandosi ad **annotare il corrispettivo dei tickets restaurant emessi e non riscossi in un registro apposito “di servizio”**, non rilevante ai fini della liquidazione ovvero non annotando alcun importo.

È per tale motivo che si **auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia**, anche perché questo **problema di potenzialmente duplicazione dell’Iva** non si ravvisa solamente con l’utilizzo dei *tickets restaurant* ma anche in altre fattispecie, quale ad esempio **l’emissione della fattura elettronica a seguito di un normale corrispettivo** (la cd. fattura da scontrino).

Per quanto riguarda invece la **rivendita dei biglietti ed abbonamenti** degli autobus, essendo l’Iva già assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto (ex [articolo 74 D.P.R. 633/1972](#)) ed essendo solamente l’aggio il corrispettivo del rivenditore ai fini delle imposte sul reddito,

documentato separatamente mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, **l'amministrazione conferma la bontà dell'operato della società istante, che non per è l'appunto tenuta ad emettere il documento commerciale all'atto della cessione dei titoli di trasporto.**

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)